



*Consiglio regionale della Calabria*

**Proposta di legge recante:  
“Tutela degli Animali d’affezione e Prevenzione del Randagismo”**

Proposta di legge recante: “**Tutela degli Animali d’affezione e Prevenzione del Randagismo**” di iniziativa del Consigliere Regionale **Giuseppe Graziano**;

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende promuovere, riordinare e disciplinare la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali cosiddetti d’affezione. Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la Legge quadro 14 Agosto 1991, n. 281, la quale sanciva il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

Attraverso il suddetto provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

La Regione Calabria, nel 1990 si è dotata di una legge grazie alla quale si è riusciti a regolamentare la tutela degli animali invero la Legge n. 41 del 5.05.1990 recante "l'istituzione anagrafe canina, prevenzione al randagismo e protezione degli animali", modificata e integrata attraverso la legge regionale n. 4 del 3.03.2000.

Negli ultimi decenni, gli animali definiti da “affezione” hanno assunto un ruolo sempre più di rilievo nella nostra società ed è cresciuto il numero di persone che vive con animali domestici. Il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a far crescere anche la sensibilità nei confronti di questi ultimi e a far maturare l’esigenza per il legislatore, di introdurre nell’ordinamento legislativo statale e regionale, il riconoscimento giuridico della dignità degli animali che contempla la necessità di proteggerli e tutelare il loro benessere. Tuttavia, nella società moderna, si verifica anche che cani e gatti siano considerati alla stregua di beni di natura consumistica e come tale vengano acquistati, senza considerarne le necessità di spazio e cura o l’indole determinata dalla razza. Pertanto, ad una crescente attenzione verso gli animali fa da contraltare una pratica ancora diffusa di abbandoni. Se i cani vaganti rappresentano un pericolo sulle strade e un potenziale veicolo di diffusione di malattie, quelli catturati (tra i quali vi sono purtroppo quelli abbandonati dall’uomo) hanno bisogno di essere ricoverati in strutture adeguate e curati nel modo migliore possibile.

Come noto, nonostante gli interventi del legislatore attraverso la ben nota Legge 189/2004, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme applicazione della stessa sul territorio nazionale. Questa situazione è dovuta alla frammentarietà della materia che, negli anni, è stata oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi che l'hanno resa poco organica e non incisiva e come tale non idonea a garantire la tutela degli animali di affezione. Infatti, per quanto consta, non si è sufficientemente operato per promuovere iniziative volte a diffondere informazioni utili per garantire l'adeguato rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat* nonché la tutela degli animali in genere e il contrasto del randagismo anche attraverso la realizzazione di periodiche campagne per la sterilizzazione di cani e di gatti e per la loro adozione.

Questo ha comportato e comporta tuttora, una serie di problemi maggiormente di natura giuridica e sanitaria ma anche di natura etica, ovvero quelli dei canili cosiddetti «lager» attraverso la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza agli animali anzidetti descritti. A tutto ciò si aggiunge il mancato censimento, l'impossibilità di identificare con esattezza le persone che si sono rese responsabili di atti di violenza e la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato. Il ritardo accumulato per le carenze normative ha aggravato una situazione che in diverse zone d’Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con animali al seguito. Nonostante le modifiche legislative e l’inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro; molti privati, infatti, hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti.

Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio regionale sono sovraffollati, privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, i cani sono malnutriti, senza un'adeguata assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.

Ma quali sono le possibili cause del randagismo canino?

Le cause del randagismo canino possono essere essenzialmente suddivise in due categorie, estremamente legate le une alle altre:

(a) fonti che lo alimentano;

(b) fattori (ambientali e non) che favoriscono la crescita del fenomeno.

#### Tipologie di fonti che alimentano il randagismo

Si possono individuare in generale 4 potenziali fonti di provenienza dei cani ad alimentare il fenomeno del randagismo, il cui rapporto reciproco varia in funzione delle caratteristiche territoriali dell'area (più rurale o maggiormente urbana):

(i) cani legati alla pastorizia e liberi di vagare sul territorio, anche e soprattutto durante le ore notturne, a causa del mancato ricovero. Si tratta di cani padronali, utilizzati o meno come cani da lavoro e, in parte, sprovvisti di microchip e non sterilizzati, facendo sì che rappresentino un enorme bacino di reclutamento di cani randagi e inselvaticiti. La registrazione in Anagrafe canina imposta dalla legge tramite l'inoculazione di microchip, maggiormente diffusa in contesti urbani, rimane ancora decisamente parziale in ambito rurale, anche a fronte di un concetto più vago della "proprietà" dell'animale e delle abitudini di gestione degli stessi. Questa è la principale causa tra quelle che impediscono la riconsegna dell'animale una volta catturato e ne determinano la successiva permanenza in canile.

(ii) cani legati all'attività venatoria, perduti o abbandonati a causa della loro scarsa "efficienza". Soprattutto nella caccia al cinghiale in braccata, infatti, il rischio che uno o più cani della muta possano allontanarsi senza fare ritorno è abbastanza elevato; qualora i cani non siano dotati di microchip (o tatuaggio), la riconsegna al proprietario in caso di ritrovamento è estremamente difficile. Infine occorre sottolineare l'uso più o meno diffuso tra i cacciatori di registrare tardivamente in Anagrafe canina (o non registrare del tutto) le nuove cucciolate, per poter scegliere quali siano gli animali più adatti allo scopo venatorio e liberarsi degli altri.

(iii) cani abbandonati. L'abbandono scaturisce dalla mancanza di un atteggiamento di possesso responsabile da parte dei proprietari, violando quanto dettato dalla normativa vigente; la bassa percentuale di cani iscritti in anagrafe canina aumenta le possibilità di abbandonare un animale senza correre alcun rischio di essere rintracciati. A ciò si aggiunge spesso una pessima gestione delle cucciolate indesiderate, regalate o sopresse, ma per la maggior parte abbandonate; ciò è di nuovo legato a un mancato comportamento di possesso responsabile, oltre ad un ridotto numero di sterilizzazioni, anche e soprattutto in quegli animali che non vengano usati a fini riproduttivi.

(iv) la riproduzione non controllata dei cani vaganti (padronali, randagi e inselvaticiti), infine, alimenta ulteriormente il fenomeno con nuovi soggetti. Nel caso dei cani padronali vaganti e dei randagi, ciò è conseguenza di una mancata gestione corretta del cane all'origine, e quindi della mancata sterilizzazione degli stessi.

#### Fattori ambientali e non che favoriscono il randagismo

Allo stesso tempo vi sono dei fattori, quali le realtà socio-economiche e le condizioni di degrado ambientale, ma anche la mancata piena applicazione della normativa vigente, che favoriscono il randagismo canino e l'inselvaticimento; essi sono di seguito sintetizzati:

(i) **abbondanza di cibo e/o presenza di discariche non/mal gestite:** il facile accesso a risorse alimentari non solo determina il perpetrarsi del fenomeno del randagismo, ma addirittura tende ad incrementarlo. I cani randagi, benché privi di padrone e liberi di vagare sul territorio, tendono a mantenere una certa dipendenza dall'uomo, soprattutto a fini alimentari; pertanto tendono a vivere in ambienti antropizzati, dove possono trovare i rifiuti di cui cibarsi, o, peggio ancora, rendersi responsabili di attacchi agli allevamenti ovi-caprini, con conseguente inasprimento dei conflitti per l'erronea attribuzione al lupo.

**(ii) carenze negli strumenti di controllo (legislazione, servizio di cattura, canili):** una seria e costante attività di vigilanza, per quanto riguarda il rispetto delle norme nazionali e regionali per il controllo del randagismo, potrebbe rappresentare parte della soluzione al problema, soprattutto se orientata verso il controllo dell'iscrizione in anagrafe canina da parte degli organi preposti (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Carabinieri Forestale, Polizia di Stato, Guardie Zoofile, ASP, veterinari libero professionisti ...). A tale proposito va sottolineato come i recenti tagli alle spese pubbliche abbiano costretto le Amministrazioni comunali a un taglio del personale: molti Comuni lamentano un numero estremamente ridotto di vigili urbani, non proporzionato all'estensione territoriale di propria competenza e del tutto inadeguato per il controllo di cui sopra. A ciò si aggiunge, per molti di essi, la mancanza di un referente per il randagismo canino (che abbia quindi competenze in materia), che si traduce in un frazionamento delle varie mansioni (recupero dei cani, stipula delle convenzioni, liquidazione delle fatture), senza alcun coordinamento. Al fine di ottenere un maggior controllo, risulta necessario che Polizie e Enti locali vengano adeguatamente formati, assieme a tutti quei soggetti che possano, a vario titolo, contribuire al contenimento del fenomeno. Allo stesso tempo, nonostante la normativa vigente imponga la prevenzione del randagismo sia a livello nazionale che regionale, le Amministrazioni Comunali raramente mostrano lungimiranza e capacità di programmazione, limitandosi nella maggior parte dei casi ad azioni di contenimento a breve o brevissimo termine, che si riducono di solito a semplici interventi di cattura e mantenimento in canile. Ciò anche in funzione dei tagli alla spesa pubblica di cui sopra, aggravati dagli elevati i costi di mantenimento degli animali nelle strutture pubbliche o convenzionate, sottraendo così fondi alla definizione e attuazione di un vero piano di prevenzione.

Per tutti questi motivi si ritiene, pertanto, necessario intervenire nuovamente sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise e di renderla completa e idonea a garantire e salvaguardare gli animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, che disciplini:

- 1) gli strumenti che incentivino l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà;
- 2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili;
- 3) l'istituzione ex novo di strutture di accoglienza intermedie come le case famiglia per cani;
- 4) la promozione di una cultura zoofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari;
- 5) l'ampliamento delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato;
- 6) sanzioni più severe per i trasgressori;
- 7) gli strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali. Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi;

per questo, oltre all'importante funzione dell'anagrafe canina e di campagne di sterilizzazione più efficaci, determinanti risultano essere, per il contrasto del randagismo, l'istituzione di case famiglia per cani e il libretto d'identità per l'amico a quattro zampe. La proposta di istituire una struttura di accoglienza intermedia – una via di mezzo fra il canile e il semplice privato cittadino – denominata «casa famiglia per cani», nasce dall'esigenza di disincentivare il ricorso ai canili, in virtù anche del limite massimo di 200 cani a struttura, che la presente proposta di legge prevede. Occorre incentivare le adozioni e le case famiglia per cani, che rappresentano la soluzione ideale sia in termini di flessibilità, perché si amplierebbero le possibilità allocative dei randagi senza però eccessivi vincoli per le famiglie ospitanti, sia in termini di economicità, perché si consentirebbe un enorme risparmio per lo Stato, che eviterebbe di gestire costosissimi canili, molto spesso veri e propri lager. Incentivando singoli e famiglie, con buoni sconto per i pasti e servizi veterinari gratuiti, ad adottare cani abbandonati, destinati ai canili, si ha il doppio vantaggio di favorire un maggior risparmio per lo Stato e di dare una risposta più efficace alla domanda di cura del randagio, che sarebbe inserito in un contesto più a dimensione di animale. Proprio sul tema del sovraffollamento si è pronunciata la Corte di Cassazione che ha stabilito che «il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'articolo 727 del codice penale». Inoltre, per la Cassazione, «se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate». L'ulteriore proposta di prevedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina con tutte le informazioni necessarie per una corretta detenzione del proprio animale, i diritti e i doveri dei proprietari, che deve essere consegnato all'atto della registrazione e comunque dell'acquisto o adozione, nasce dalla duplice esigenza di responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'acquisto emotivo.

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge intende promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne riprovevoli utilizzi.

Si vuole pertanto affermare, tra le finalità della legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli animali d'affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche.

Si stabilisce quali sono i soggetti preposti alla tutela e che dovranno interagire tra di loro: Regione in primo luogo, ma anche Comuni singoli e associati, Aziende Sanitarie Provinciali, Associazioni protezionistiche e di volontariato.

Si prevedono le responsabilità e i doveri del proprietario o detentore dell'animale e il divieto di soppressione se non per circostanze eccezionali (grave malattia).

Occorre ricordare, infine, che la riduzione di fenomeni come randagismo, abbandoni, maltrattamenti, dipende fundamentalmente da atteggiamenti di natura culturale. In tale contesto, quindi, l'informazione e la comunicazione istituzionale assumono un ruolo cruciale. In particolare le istituzioni educative potrebbero essere un veicolo fondamentale per favorire una sensibilità ed una attenzione maggiore su questi temi.

## **Sommario**

Art. 1 Finalità ed oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Competenze della Regione

Art. 4 Competenze dei Comuni

Art. 5 Competenze delle Aziende Sanitarie Provinciali – Servizio Veterinario

Art. 6 Funzioni dei Medici Veterinari liberi professionisti

Art. 7 Controllo della popolazione canina

Art. 8 Cani rinvenuti da privati o da Associazioni di Volontariato

Art. 9 Unità Operativa e Guardia Veterinaria

Art. 10 Unità cattura cani

Art. 11 Istituzione della Commissione Regionale e del Garante dei Diritti degli Animali

Art. 12 Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

Art. 13 Attività delle associazioni per la protezione degli animali

Art. 14 Rinuncia

Art. 15 Eutanasia

Art. 16 Recupero cani e gatti randagi

Art. 17 Protezione dei gatti e Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà

Art. 18 Divieto di combattimento fra animali

Art. 19 Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione

Art. 20 Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione

Art. 21 Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali

Art. 22 Stallo di animali

Art. 23 Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche

Art. 24 Criteri per il corretto addestramento degli animali da affezione

Art. 25 Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio

Art. 26 Esposizione e vendita degli animali da affezione

Art. 27 Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali da affezione

Art. 28 Libero accesso degli animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 29 Spiagge e stabilimenti balneari

Art. 30 Norme di tutela igienica della collettività

Art. 31 Organi di Vigilanza

Art. 32 Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali da affezione

Art. 33 Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione

Art. 34 Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione

Art. 35 Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali da affezione

Art. 36 Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione

Art. 37 Strutture polifunzionali  
Art. 38 Oasi felina  
Art. 39 Registro  
Art. 40 Canili sanitari  
Art. 41 Canili rifugio ed oasi canine  
Art. 42 Cattura dei cani vaganti  
Art. 43 Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio  
Art. 44 Identificazione degli animali da affezione e iscrizione all'anagrafe  
Art. 45 RegISTRAZIONI in anagrafe  
Art. 46 Accredimento dei medici veterinari  
Art. 47 Accesso all'anagrafe  
Art. 48 Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe  
Art. 49 Criteri di accesso  
Art. 50 Condizioni minime per l'accesso degli animali  
Art. 51 Cani di assistenza  
Art. 52 Norma di rinvio  
Art. 53 Sanzioni amministrative  
Art. 54 Abrogazione  
Art. 55 Norma di invarianza finanziaria  
Art. 56 Entrata in vigore

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

**Titolo:** Tutela degli Animali d'affezione e Prevenzione del Randagismo;

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 – Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese  | Tipologia I o C | Carattere temporale<br>A o P | Importo |
|----------|--|-----------------|------------------------------|---------|
| 1        | Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e la finalità della proposta  | //              | //                           | //      |
| 2        | Norma a carattere ordinamentale che definisce soggetti e strutture   | //              | //                           | //      |
| 3        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze della Regione   | //              | //                           | //      |
| 4        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze dei Comuni  | //              | //                           | //      |
| 5        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le competenze delle Aziende Sanitarie   | //              | //                           | //      |
| 6        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le funzioni dei veterinari liberi professionisti                                  | //              | //                           | //      |
| 7        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di controllo della popolazione canina                                 | //              | //                           | //      |
| 8        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di rinvenimento degli animali   | //              | //                           | //      |
| 9        | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione della Guardia veterinaria   | //              | //                           | //      |
| 10       | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione dell'Unità cattura  | //              | //                           | //      |
| 11       | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione della Commissione regionale e del Garante dei diritti degli animali | //              | //                           | //      |
| 12       | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione dell'Albo delle Associazioni protezionistiche                       | //              | //                           | //      |
| 13       | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività delle Associazioni protezionistiche                                       | //              | //                           | //      |
| 14       | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di rinuncia   | //              | //                           | //      |

|    |   |    |    |    |
|----|---|----|----|----|
| 15 | Norma a carattere ordinamentale che regola l'attività di eutanasia animale  | // | // | // |
| 16 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di recupero degli animali                                  | // | // | // |
| 17 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di protezione degli animali in stato di libertà            | // | // | // |
| 18 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce il divieto di combattimento tra animali                            | // | // | // |
| 19 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di seppellimento                                       | // | // | // |
| 20 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le regole di detenzione  | // | // | // |
| 21 | Norma a carattere ordinamentale che regola il numero massimo di possesso di animali                               | // | // | // |
| 22 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di stallo  | // | // | // |
| 23 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di trasporto   | // | // | // |
| 24 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di addestramento   | // | // | // |
| 25 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di importazione  | // | // | // |
| 26 | Norma a carattere ordinamentale che regola le attività di commercio degli animali                                 | // | // | // |
| 27 | Norma a carattere ordinamentale che regola l'accesso degli animali nei parchi e negli spazi aperti                | // | // | // |
| 28 | Norma a carattere ordinamentale che regola l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico                | // | // | // |
| 29 | Norma a carattere ordinamentale che regola l'accesso degli animali negli stabilimenti balneari                    | // | // | // |
| 30 | Norma a carattere ordinamentale che regola la tutela igienica   | // | // | // |
| 31 | Norma a carattere ordinamentale che individua gli organi di vigilanza   | // | // | // |
| 32 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di registrazione delle strutture adibite a ricovero    | // | // | // |
| 33 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce classificazione delle strutture adibite a ricovero animale         | // | // | // |
| 34 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle strutture adibite a ricovero animale             | // | // | // |
| 35 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle unità adibite a ricovero animale                 | // | // | // |
| 36 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero animale | // | // | // |
| 37 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle strutture polifunzionali                         | // | // | // |
| 38 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti delle oasi canine                                      | // | // | // |
| 39 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'istituzione del registro   | // | // | // |



|    |  |    |    |    |
|----|--|----|----|----|
| 40 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti dei canili sanitari   | // | // | // |
| 41 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti dei canili rifugio e delle oasi canine                      | // | // | // |
| 42 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di cattura  | // | // | // |
| 43 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di affido   | // | // | // |
| 44 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità identificazione   | // | // | // |
| 45 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità iscrizione all'anagrafe canina                              | // | // | // |
| 46 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità accreditamento dei medici veterinari                        | // | // | // |
| 47 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le modalità di accesso all'anagrafe canina                              | // | // | // |
| 48 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce ulteriori disposizioni in materia di anagrafe canina                    | // | // | // |
| 49 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i criteri di accesso degli animali in strutture scio sanitarie          | // | // | // |
| 50 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce i requisiti minimi di accesso degli animali in strutture scio sanitarie | // | // | // |
| 51 | Norma a carattere ordinamentale che regola la figura dei cani da assistenza  | // | // | // |
| 52 | Norma di rinvio  | // | // | // |
| 53 | Norma a carattere ordinamentale che stabilisce le sanzioni amministrative  | // | // | // |
| 54 | Norma a carattere ordinamentale che abroga le precedenti Leggi   | // | // | // |
| 55 | Reca la norma di invarianza finanziaria  | // | // | // |
| 56 | Reca la norma sull'entrata in vigore   | // | // | // |

### **Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese. Gli oneri derivanti dalle attività necessarie ed all'istituendo "Registro degli animali d'affezione" avvengono con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

### **Tab. 2 – Copertura finanziaria:**

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

| <b>Programma/ Capitolo</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> | <b>Totale</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| //                         | 0                | 0                | 0                | 0             |
| <b>Totale</b>              | //               | //               | //               | //            |

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

*(Finalità ed oggetto)*

- 1) La Regione Calabria in attuazione di quanto disposto dalla Legge nr. 281 del 14 Agosto 1991 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*), promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quali elemento indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.
- 2) Le disposizioni della presente Legge valgono, in quanto applicabili, alle specie animali riportate nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

### **Art.2**

*(Definizioni)*

- 1) Ai fini della presente legge s'intendono:
  - a) animali d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'attività antropica;
  - b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
  - c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;
  - d) anagrafe canina regionale: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
  - e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominato affidatario, che ne diventa custode;
  - f) adozione: concessione definitiva di animali da affezione, oggetto di intervento pubblico, a soggetti privati o Associazioni di volontariato che ne assumono la proprietà dandone idonee garanzie di buon trattamento;
  - g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;
  - h) animale vagante: qualunque cane, gatto o animali d'affezione liberi sul territorio;
  - i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e comunque censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di Legge;
  - j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato o no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
  - k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;

- l)** responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;
- m)** associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente come obiettivi la promozione della cultura del rispetto degli animali, la loro protezione, la collaborazione con gli enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e del benessere animale. Le suddette associazioni dovranno essere iscritte agli Albi Nazionali dei Ministeri dell'Ambiente o della Salute e all'Albo regionale di cui all'articolo 12 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non appena sarà attivato;
- n)** attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet.
- o)** "strutture di ricovero": strutture pubbliche, private e polifunzionali.

## **CAPO II COMPETENZE**

### **Art. 3**

*(Competenze della Regione)*

- 1) Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:
  - a)** individuazione, attraverso le Aziende Sanitarie- Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
  - b)** individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico sanitario per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugi/oasi per cani e gatti;
  - c)** ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;
  - d)** realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione e educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;
  - e)** promozione delle attività di pet therapy;
  - f)** autorizzazione all'istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'art. 19 della presente legge;
  - g)** redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto delle indicazioni della Commissione e del Garante degli animali di cui all'articolo 11 della presente Legge
  - h)** emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

### **Art. 4**

*(Competenze dei Comuni)*

- 1) Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, ai Comuni singoli o associati, competono:
  - a)** entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, devono redigere, se non già presente, il Regolamento comunale di Tutela degli animali da affezione. I Comuni già dotati di Regolamento dovranno comunque riadattarlo ai canoni stabiliti dalla presente Legge.
  - b)** dotarsi di Oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'Azienda Sanitaria Provinciale;
  - c)** la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti da soggetti privati, predisponendo

- le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della Polizia Locale e delle Guardie Zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l'azione penale;
- d) in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale, predisporrà la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti della presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) e dei medici veterinari liberi professionisti;
  - e) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, con le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni di protezione animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della re-immissione sul territorio e per l'adozione;
  - f) l'adozione o l'affido, in collaborazione con le associazioni di volontariato, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
  - g) provvedono all'apertura di uno sportello per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina digitale sul portale del Comune con tutti i cani in adozione.
  - h) organizzazione, congiuntamente alle Aziende Sanitarie Provinciali, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione animale e gli educatori cinofili;
  - i) identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate;
  - j) dotazione alla Polizia locale ed alle Guardie Zoofile prefettizie di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;
  - k) in caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il Sindaco e le Autorità Sanitarie dovranno adeguarsi ed attuare tutte le misure previste dalle vigenti ordinanze emanate dal Ministero della Salute attraverso propri decreti:
  - l) attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

## **Art. 5**

### *(Competenze delle Aziende Sanitarie Provinciali – Servizio Veterinario)*

- 1) Fermo restando le competenze ed i compiti espressi per il tramite dei DCA governativi in materia di sanità Regionale o per il tramite di Decreti Organizzativi provenienti dal Dipartimento Salute della Regione Calabria, i Servizi Veterinari e Tutela della Salute Animale dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, esercitano la funzione di vigilanza e controllo sulla Gestione dei Canili Sanitari e Rifugio anche con il supporto delle Associazioni protezioniste iscritte agli Albi previsti. Inoltre svolgono i seguenti compiti:
  - a) provvedono alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa; provvedono alla tenuta di un registro dove verranno annotati tutti i cani considerati mordaci (morsicatori).
  - b) Supportano la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
  - c) Con l'ausilio delle Forze di Polizia e delle Guardie Zoofile prefettizie rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di restituzione;
  - d) Effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
  - e) in caso di maltrattamento, coadiuva le Forze di Polizia Giudiziaria nell'accertamento delle condizioni psico-fisiche degli animali, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

- f) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all'attuazione della presente legge;
  - g) censimento, d'intesa con i comuni e con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
  - h) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasi, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della l. 281/1991;
- 2) Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati all'interno delle strutture Sanitarie Regionali, in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono supportare o autorizzare l'installazione di piccole cuccie igieniche regionali.

#### **Art. 6**

*(Funzioni dei Medici Veterinari liberi professionisti)*

- 1) Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto predisposto nei precedenti articoli i servizi sanitari forniti dai Medici Veterinari liberi professionisti. Tra queste si enunciano:
- a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip).
  - b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.
  - c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi.
  - d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi.
  - e) segnalazione ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
  - f) sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici, estirpazioni delle unghie, recisione delle corde vocali. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell'anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda sanitaria locale e all'ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.
  - g) segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, competenti per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, in caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali.

#### **Art. 7**

*(Controllo della popolazione canina)*

- 1) La Regione e le Aziende Sanitarie Provinciali, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
- 2) I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, servendosi di proprie strutture o convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovario isterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le Aziende Sanitarie Provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.

- 3) Le autorità sanitarie locali possono disporre la re-immissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei Comuni e nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all'albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati. L'animale durante la permanenza nella struttura Sanitaria potrà essere certificato come "cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario dipendente dall'Azienda Sanitaria Provinciale. Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente. Il Comune dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere in ogni momento: il numero di microchip, breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di re-immissione; I Comuni, per il tramite della Polizia locale e delle Guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste/protezionistiche riconosciute, vigileranno sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio; Il cane deve essere sempre affidato, con atto scritto, ad un tutore maggiorenne che deve vigilare sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e nel caso di animali malati o feriti deve informare il Sindaco o un suo delegato ed il servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il quale si adopererà per le cure del caso.
- 4) I cani di cui al comma 3, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
- 5) Allo scopo di prevenire le emergenze igienico-ambientali nelle comunità esistenti a vario titolo sul territorio, come centri di recupero per tossicodipendenti, comunità terapeutiche – riabilitative, campi adibiti alla sosta delle comunità Rom/Sinti, campi profughi e altri, dovrà essere effettuato a cura dei Comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), le Forze dell'Ordine e le Guardie zoofile, un censimento annuale delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata, potranno essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni.

#### **Art. 8**

##### *(Cani rinvenuti da privati o da Associazioni di Volontariato)*

- 1) I privati cittadini o i membri delle Associazioni di Volontariato che rinvencono cani vaganti, qualora decidono di volerli adottare, una volta accertato che il soggetto non sia già identificato, devono provveder a loro spese: all'identificazione e registrazione dei soggetti mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione/ registrazione potrà essere eseguita presso gli ambulatori veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali ove presenti o presso i Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
- 2) Prima della registrazione in Banca dati colui che ha rinvenuto l'animale sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori soggetti vaganti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere fatta pervenire ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 5 giorni dal rinvenimento. Il Servizio Veterinario una volta accertata la non presenza del microchip comunica ai Comuni o alla Polizia Locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da Associazioni nel loro territorio e che intendono essere adottati. I Comuni entro i successivi 10 giorni, sono chiamati ad esprimere un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni in assenza del quale attraverso l'ufficio del silenzio/assenso viene considerato approvato.
- 3) Qualora il soggetto venga identificato presso un medico veterinario libero professionista la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 verrà acquisita dal professionista che provvederà

nell'immediato a trasmetterla all'Azienda Sanitaria Provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione (in questo caso è necessario allegare anche copia di un documento di identità di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva).

- 4) I dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 2 saranno utilizzati anche al fine del censimento dei cani vaganti e per la programmazione di interventi.

I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali, nell'ambito delle normali attività di controllo degli allevamenti da reddito di qualsiasi natura, in particolare allorquando vengono effettuate le profilassi di stato obbligatorie, effettuano un'attività di verifica straordinaria sui cani da pastore o comunque dei cani presenti nelle aziende zootecniche volta a accertare:

- a) la corretta identificazione e registrazione dei cani presenti;
- b) l'eventuale sterilizzazione (attestata tramite certificazione medica);
- c) nel caso di soggetti di sesso femminile non sterilizzati, se in età fertile l'eventuale stato di gravidanza avanzato o il parto recente;

I dati dovranno essere raccolti e utilizzati per ulteriori controlli mirati volti a dissuadere la pratica dell'abbandono che spesso è legata proprio a tale tipologia di soggetti.

- 5) Le cucciolate e/o i cuccioli di età inferiore ai sei mesi di età rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, possono essere trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza presso i quali dovranno essere previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

- 6) È fatto divieto ai privati cittadini o ai membri delle Associazioni di volontariato prelevare le predette cucciolate dalla strada e detenerli in stalli non autorizzati o private abitazioni. Gli stessi dovranno tempestivamente avvertire anche con comunicazione ufficiale i locali Comandi di Polizia Municipale, tramite i quali saranno attivate le procedure di recupero di cui al comma 5. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli dovranno essere accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate al fine della prevenzione delle malattie infettive, e con particolari accorgimenti contro le intemperie specie nei mesi invernali e per la nutrizione. Al momento del rinvenimento/cattura delle cucciolate i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione e nel contempo dispongono il trasferimento nel canile rifugio/oasi canina di riferimento rispetto al comune sede del ritrovamento, predisponendo le attività di cura e profilassi. Qualora entro tale età i cani non vengono adottati, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali provvederanno alla sterilizzazione tramite il trasferimento temporaneo presso il canile Sanitario o direttamente presso i canili rifugio/oasi canina qualora possibile.

#### **Art. 9**

*(Unità Operativa e Guardia Veterinaria)*

- 1) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, svolge i compiti di natura amministrativa e logistica utilizzando proprio personale impiegato anche come Guardia veterinaria, il quale avrà il compito di:
- avvertire immediatamente i proprietari degli animali catturati o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità di restituzione;
  - fornisce supporto sanitario urgente ai canili sanitari o canili rifugio;

#### **Art. 10**

*(Unità cattura cani)*

- 1) Fermo restando le disposizioni e le competenze in materia di Sanità Animale emanate dal Commissario ad Acta o dal Dipartimento salute, ogni Azienda sanitaria potrà dotarsi di una o più Unità cattura cani, le quali in termini di personale ed attrezzatura rispetteranno i dettami dei DCA emanati dagli organi competenti.

- 2) Gli automezzi e la strumentazione per la cattura devono risultare idonei ed in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie atte allo scopo previsto.
- 3) Le unità di accalappiamento vengono coordinate dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali ed operano sotto le direttive degli stessi che programmano l'attività di recupero sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei Sindaci e della Polizia Locale del comprensorio. Le unità di cattura possono garantire le attività a cui sono demandate anche nei giorni festivi previa prerogativa organizzativa dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 4) Le unità di accalappiamento intervengono anche per la raccolta e il trasferimento dei cani randagi feriti e/o incidentati presso i canili sanitari. In tali evenienze sul luogo del sinistro deve essere presente anche un medico veterinario che provvede ad impartire le direttive di intervento a salvaguardia della salute degli operatori e nel rispetto del benessere del cane.
- 5) Le unità di cattura assicurano lo stesso servizio anche per gli interventi sui gatti randagi e quelli appartenenti alle colonie feline censite.

### **Art. 11**

#### *(Istituzione della Commissione Regionale e del Garante dei Diritti degli Animali)*

- 1) Presso la competente struttura regionale in materia di politiche di tutela della salute è prevedibile l'istituzione di un gruppo di lavoro denominata (Commissione Regionale) che supporta l'Organismo politico nella scelta degli interventi necessari all'attuazione della presente legge.
- 2) La commissione regionale, presieduta dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro sanitario o da un suo delegato o dall'assessore regionale con delega alle politiche della salute o da un suo delegato, è composta da:
  - a) un medico veterinario della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
  - b) un medico chirurgo della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
  - c) un medico veterinario designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
  - d) un rappresentante di associazioni di settore e di portatori di interesse;
  - e) un rappresentante designato dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 12 per ciascuna delle tre aree vaste:
    - Nord per la Provincia di Cosenza;
    - Centro per le Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
    - Sud per la Provincia di Reggio Calabria.
- 3) La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non prevede alcuna forma di retribuzione.
- 4) Il mandato di tutti i componenti della commissione regionale è collegato alla durata della Giunta Regionale e comunque non può superare la durata di cinque anni.
- 5) È ipotizzabile istituire, presso il Consiglio Regionale della Calabria, il Garante regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- 6) Il Garante svolge le seguenti funzioni:
  - a) vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi,



nonché sulla normativa statale, regionale, locale, dell'Unione europea ed internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;

- b) promuove, in sinergia con la Commissione di cui all'articolo 11, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
  - c) riceve segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;
  - d) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
  - e) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
  - f) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali istituiti nei Comuni della Calabria, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
- 7) Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali, attuando le procedure di evidenza pubblica.
- 8) Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare la nomina del Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.
- 9) Il Garante dura in carica una sola legislatura che combacia con quella naturale del Consiglio Regionale e può essere riconfermato una sola volta.
- 10) Al Garante si applicano le incompatibilità con qualsiasi altra carica elettiva pubblica.
- 11) Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente a titolo di rimborso spese.
- 12) L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

## **Art. 12**

*(Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)*

- 1) Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Calabria.
- 2) Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al presidente della Giunta Regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
  - a) copia dell'atto costitutivo redatto con atto pubblico;
  - b) copia dello statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali e dell'ambiente come fine esclusivo;
  - c) copia del bilancio;

- d) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno venti soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 10 mila abitanti e cinquanta soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti; tali condizioni non valgono per le Associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale.
- 3) La Giunta Regionale dispone l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni in linea con i requisiti e che ne hanno fatto richiesta dandone comunicazione scritta con proprio decreto.
  - 4) I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni cinque anni, con la rappresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 281/1991, della presente legge e la presenza di eventuali condanne penali ai sensi degli articoli 544 bis e 544 sexies, titolo IX bis, e dell'articolo 727 del codice penale, comporta la cancellazione immediata dall'albo regionale

### **Art. 13**

#### *(Attività delle associazioni per la protezione degli animali)*

- 1) Le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:
  - a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;
  - b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
  - c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
  - d) supportare le attività di gestione di canili sanitari;
  - e) supportare le attività di gestione di canili rifugio;
  - f) supportare le Amministrazioni Comunali nella gestione delle colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
  - g) supportare le operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per una eventuale sterilizzazione, custodia e re-immissione sul territorio;
  - h) promuovere le adozioni degli animali;
  - i) stipulare convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite.
- 2) Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.
- 3) Deve essere garantito, in collaborazione con le Forze di Polizia, le Guardie Zoofile Prefettizie o i Servizi Veterinari, l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, alle associazioni di cui al comma 1, al fine di monitorare il benessere degli animali.

### **Art. 14**

#### *(Rinuncia)*

- 1) Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve obbligatoriamente formulare entro tre giorni, comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, il quale provvede all'individuazione di strutture idonee, a condizione di disponibilità, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito attraverso le normali tariffe poste in essere dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

### **Art.15**

#### *(Eutanasia)*

- 1) I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità. Tali condizioni devono essere attestate dai medici veterinari.
- 2) La soppressione deve essere effettuata a opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale.

#### **Art.16**

##### *(Recupero cani e gatti randagi)*

- 1) Spetta ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali gestire il recupero dei cani randagi e/o vaganti sulla scorta delle richieste provenienti dalle Amministrazioni Comunali, dalle Associazioni animalistiche o da liberi cittadini.
- 2) Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. L'utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, dipendente dall'Azienda Sanitaria Provinciale, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.
- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale vanno addebitate le relative spese di recupero oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

#### **Art.17**

##### *(Protezione dei gatti e Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)*

- 1) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali, d'intesa con i Comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 12, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
- 2) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competente o il Comune censiscono in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
- 3) I privati e le associazioni di cui all'articolo 12 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i Comuni.
- 4) Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina (gattara), può essere censito in apposito registro da parte del Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali ed al quale verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento.
- 5) Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene ed il rispetto delle norme Urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.
- 6) I comuni promuovono, anche in collaborazione con le Aziende Sanitarie Provinciali e con le associazioni di cui all'articolo 12, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
- 7) I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con le Aziende Sanitarie Provinciali competenti, accerta che

l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

- 8) Il Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 12.
- 9) Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competente per territorio. Le trappole non riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di Polizia o dalle Guardie Zoofile Prefettizie i quali avranno cura di inviare dettagliata Comunicazione di Reato alla Procura competente per territorio.
- 10) I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo.

#### **Art.18**

*(Divieto di combattimento fra animali)*

- 1) È vietato a chiunque organizzare combattimenti fra animali di qualsiasi specie. È altresì vietato, assistere e effettuare puntate sugli animali impiegati al combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
- 2) È sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'art. 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'art. 12 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.

#### **Art.19**

*(Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione)*

- 1) I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento/tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità di seppellimento/tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del comune, sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale per come disposto nel Reg. CE 1069 del 2009.
- 2) I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel Reg. CE 1069 del 2009.

**CAPO III**  
**TUTELA DEL BENESSERE -**  
**CRITERI PER LA CORRETTA GESTIONE, DETENZIONE E**  
**ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI**

**Art. 20**

*(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione)*

- 1) Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
- 2) In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
  - a) fornire un ricovero adeguato;
  - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
  - c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
  - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
  - e) consentire una quotidiana ed adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
  - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
  - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
  - h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.
  - i) segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
  - j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
- 3) Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un cane femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
- 4) Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione cinofila e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.
- 5) Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
- 6) È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
- 7) È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.
- 8) È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
- 9) È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
- 10) È vietato vendere animali a minorenni.

- 11) È vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animali d'affezione custodito.
- 12) Il proprietario o detentore a qualunque titolo è responsabile sia in sede civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- 13) In osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, gli stessi dovranno essere riproposti e riapprovati, fermo restando il rispetto dell'igiene condominiale e delle quiete dei condomini stessi.
- 14) Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.
- 15) I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a 8 metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di 2 metri quadrati così da garantire un certo comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
- 16) È vietato detenere animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo o senza avere la possibilità di accedere alla casa in qualsiasi momento, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
- 17) I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 100 metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere segnalata a mezzo di tabelle utilizzate come monito verso cittadini o automobilisti.

#### **Art. 21**

*(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)*

- 1) In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Il proprietario privato o conduttore può detenere cani e gatti nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.
- 2) Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 3) Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

#### **Art. 22**

*(Stallo di animali)*

- 1) Ai fini della presente legge, per stallo s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini preventivamente autorizzate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

- 2) Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
- 3) Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente subordinato a comunicazione scritta al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 4) Gli stalli messi a disposizione da Associazioni di volontariato devono essere preventivamente autorizzati e censiti da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 5) È fatto divieto a chiunque detenere cani senza anagrafe canina o microchip in stalli autorizzati anche temporanei.

### **Art. 23**

*(Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche)*

- 1) Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, avviene in osservanza al Regolamento CE 1/2005 (Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate), al Decreto Legislativo 151/07 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Lo stesso deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.  
In particolare, il trasportatore deve:
  - a) assicurare una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
  - b) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.
- 2) Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

### **Art. 24**

*(Criteri per il corretto addestramento degli animali da affezione)*

- 1) Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
- 2) L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
- 3) Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.
- 4) È fatto obbligo:
  - a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;
  - b) di prevedere aree all'interno di gabbie o box in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;

c) di prevedere areazione adeguata.

- 5) È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisica, in ambienti che impediscano allo stesso di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vitato l'uso di collari con punte interne o elettrici.
- 6) È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività.

#### **Art. 25**

*(Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio)*

- 1) Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro dovranno essere riportati le citate informazioni circa gli animali deceduti, specificando sempre i motivi di decesso e quelle degli animali non venduti specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso gli uffici della Sede legale dell'attività commerciale e messo a disposizione per ogni controllo da parte delle aziende sanitarie competenti, delle Forze di Polizia e delle Guardie Zoofile Prefettizie.
- 2) Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
- 3) Gli animali possono essere venduti soltanto previa apposizione del microchip, profilassi vaccinale e certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
- 4) Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali se non preventivamente autorizzate dal Sindaco del Comune di competenza e comunque sotto la supervisione del personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Forze di Polizia Statale o Locale e delle Guardie Zoofile Prefettizie.
- 5) Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio devono comunicare ai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.
- 6) È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.
- 7) È vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.

#### **Art. 26**

*(Esposizione e vendita degli animali da affezione)*

- 1) La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.
- 2) Non è consentito destinare al commercio cani o gatti non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi gli animali.



- 3) È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.
- 4) È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animale in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità;
- 5) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, cibo e di lettiera;
- 6) È vietato su tutto il territorio regionale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti.

#### **Art. 27**

*(Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali da affezione)*

- 1) Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Il presente articolo non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.
- 2) I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.
- 3) È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- 4) Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
- 5) Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

#### **Art.28**

*(Libero accesso degli animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico)*

- 1) È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.
- 2) I gatti debbono viaggiare all'interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati a usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista, in dotazione alle forze di Polizia e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, con certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

- 3) Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

#### **Art. 29**

##### *(Spiagge e stabilimenti balneari)*

- 1) I Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione. Sarà destinato a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione.
- 2) L'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso.
- 3) Le aree destinate agli animali d'affezione devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso con gli animali e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni. Il tratto di mare antistante l'area delimitata è intesa come estensione cui possono accedere gli animali.
- 4) Al momento dell'accesso, il conduttore deve avere con sé:
  - a) certificato d'iscrizione alla anagrafe degli animali d'affezione;
  - b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili anche di natura non zoonotica e di endo e ectoparassitosi;
  - c) attestazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali valido per sessanta giorni dalla data del rilascio.
- 5) I cani che accedono all'area delimitata devono essere condotti al guinzaglio, mentre sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.
- 6) Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 comma 4 e 5, è responsabilità del conduttore assicurarsi che gli animali non siano lasciati incustoditi, non sconfinino dall'area delimitata e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino.
- 7) In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.
- 8) I Comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.
- 9) È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli stessi.

#### **Art. 30**

##### *(Norme di tutela igienica della collettività)*

- 1) Deve essere sempre garantita la nettezza degli spazi percorsi, ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento delle deiezioni e altre evacuazioni prodotte dall'animale nonché curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.

- 2) Le amministrazioni comunali provvedono a individuare e a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali.
- 3) Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica, degli animali e dell'ambiente, la Regione Calabria interviene per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e fauna selvatica provocati dall'utilizzo di esche avvelenate. È vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione e disinfestazione secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. – art. 13, comma 5 – concernenti il divieto di utilizzo di tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dallo stesso art. 13 ed ulteriormente richiamati all'art. 21, comma 1, lettera u). Tale violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 30, comma 1, lettera h), della stessa legge n. 157/92. Sono fatte salve anche le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, che all'art. 20 sanziona l'uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica. Quando la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisca reato, si applicano gli artt. 544-bis e seguenti del Codice Penale con le modifiche introdotte dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

### **Art. 31**

*(Organi di Vigilanza)*

- 1) Al fine di prevenire e contrastare i reati e le violazioni previste dalla presente legge, sono stabiliti gli Organi di Vigilanza.
- 2) La vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria dei Corpi di Polizia Statale, agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria dei Corpi di Polizia Locale, ai Dirigenti Medici del Servizio Veterinario dipendenti dalle Aziende Sanitarie Provinciali i quali assumono limitatamente per i compiti attribuiti le funzioni di Polizia Giudiziaria e le Guardie Zoofile di nomina Prefettizia che assumono la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57, del codice di procedura penale.

## **CAPO IV**

### **NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO STRUTTURE DI RICOVERO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

#### **Art.32**

*(Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali da affezione)*

- 1) Le strutture di cui all'articolo 33, destinate al ricovero degli animali d'affezione, sono registrate dalle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti di Associazioni di volontariato regolarmente iscritte.
- 2) L'istanza di registrazione contiene:
  - a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
  - b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
  - c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
  - d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

- 3) All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso correlata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia Urbanistica, Idrogeologica e Paesaggistica (ove fossero richieste) ed Igienico- Sanitaria.
- 4) L'istanza di cui al comma 2 deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
  - a) che i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività sono conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
  - b) che la persona responsabile è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale e di una comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione;
  - c) che non vi sono, in capo al proprietario o al legale rappresentante, condanne passate in giudicato per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.
- 5) La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versata alle Aziende Sanitarie Provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.
- 6) In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Azienda Sanitaria Provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.
- 7) Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.
- 8) Il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva deve essere preventivamente segnalata all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
- 9) L'Azienda Sanitaria Provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli Organismi di Polizia Giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie, non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, può impartire le necessarie prescrizioni e assegnare un termine massimo di 30 giorni per il ripristino degli stessi o nei casi limite disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo comunque che il fatto non costituisca reato e quindi dandone comunicazione immediata agli Organi di Polizia o alle Procure competenti per territorio.
- 10) Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture già autorizzate dal sindaco e già registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
- 11) Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad autorizzazione del Sindaco devono adeguarsi ai requisiti previsti e registrarsi in anagrafe entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

### **Art. 33**

*(Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)*

- 1) Le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.

- 2) Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali e destinato al ricovero temporaneo di:
  - a) cani morsicatori, cani vaganti catturati e/o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
  - b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
- 3) Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali e destinato al ricovero temporaneo di:
  - a) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
- 4) Il canile rifugio è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali e destinato a:
  - a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
  - b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
  - c) altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.
- 5) La struttura zoofila o stallo è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 6) La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove sorge previo controllo del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 7) L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove sorge previo controllo del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 8) La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione. Tale struttura soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.
- 9) L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura deve essere comunque autorizzata dal Sindaco del Comune ove sorge previo controllo del Servizio Veterinario dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali.
- 10) L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.

#### **Art. 34**

*(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)*

- 1) I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
  - a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;
  - b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
  - c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
  - d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati
  - e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
  - f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
  - g) devono essere disponibili acqua, elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
  - h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
  - i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
  - j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
  - k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.
- 2) Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1.

### **Art.35**

*(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)*

- 1) I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nell'allegato B, tabella 2.
- 2) Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nell'allegato B, tabella 4.
- 3) Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nell'allegato B, tabella 5. In ogni caso gli animali devono poter muoversi liberamente. Se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.

### **Art.36**

*(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali da affezione)*

- 1) I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 33, commi da 2 a 9, sono elencati nell'allegato B, tabella 3.
- 2) Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 e che individui:
  - a) il responsabile della struttura;
  - b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il canile rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.

- 3) Il manuale di cui al comma 2 deve essere sempre disponibile presso la struttura.
- 4) La gestione del canile rifugio può essere demandata dai Servizi Veterinari e dai Comuni, singoli o associati, ad associazioni, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e affidamenti degli animali.
- 5) Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6.
- 6) È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all'art.33 di:
  - a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
  - b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
  - c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h;
  - d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
  - e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno; eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;
  - f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
  - g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
  - h) garantire, orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere, chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;
  - i) consentire l'accesso ai volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;
  - j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al comma 6 lett. m;
  - k) dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
  - l) installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero;

### **Art.37**

#### *(Strutture polifunzionali)*

- 1) Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. È consentito l'uso in comune di strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 36, comma 2.

**Art.38**  
*(Oasi felina)*

- 1) Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
- 2) Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
- 3) Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
- 4) I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
  - a) recinzione anti scavalco e anti fuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
  - b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
  - c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
  - d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
  - e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
  - f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
  - g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
  - h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
  - i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
- 5) Nell'oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
- 6) Il responsabile dell'oasi felina deve assicurare la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario e la presenza esclusiva di gatti sterilizzati.

**Art.39**  
*(Registro)*

- 1) Chiunque gestisce strutture regolarmente autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
  - a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
  - b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.



- 2) Nei rifugi l'identificativa individuale deve essere applicata agli animali di qualunque specie.
- 3) Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
- 4) Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

#### **Art.40**

*(Canili sanitari)*

- 1) Per quanto concerne la definizione ed i requisiti minimi dei Canili Sanitari si demanda a quanto previsto dall'articolo 1 del D.C.A. 67 del 06/03/2018 emanato dal Commissario ad acta per il Piano di rientro Sanitario della Regione Calabria.

#### **Art.41**

*(Canili rifugi ed oasi canine)*

- 1) Per quanto concerne la definizione ed i requisiti minimi dei Canili rifugio e delle oasi canine si demanda a quanto previsto dall'articolo 1 del D.C.A. 67 del 06/03/2018 emanato dal Commissario ad acta per il Piano di rientro Sanitario della Regione Calabria.

### **CAPO V**

## **PROCEDURE DI CATTURA DEI CANI VAGANTI E DI AFFIDO E CESSIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI IN UN CANILE SANITARIO O RIFUGIO**

#### **Art. 42**

*(Cattura dei cani vaganti)*

- 1) Le Aziende Sanitarie Provinciali assicurano, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso.
- 2) Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.
- 3) Fermo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il professionista sarà sempre tenuto ad avvisare il servizio veterinario o le Forze di Polizia ai fini di una eventuale presentazione di denuncia di furto o smarrimento.
- 4) Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.

- 5) Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.
- 6) Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'Azienda Sanitaria Provinciale ed al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 43.
- 7) In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso un canile rifugio competente per territorio a fini di una sua auspicabile adozione.
- 8) Le disposizioni di cui ai commi da 4-5-6 e 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

### **Art. 43**

*(Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)*

- 1) Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
- 2) Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o canili rifugio possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato regolarmente iscritti e che li detengano in strutture idonee ed autorizzati ai solo fini di auspicabile adozione.
- 3) L'animale può essere eventualmente affidato già sterilizzato.
- 4) È vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
- 5) Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
- 6) L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal D.P.R. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
  - b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario;
- 7) Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i rifugi possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
- 8) In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A.
- 9) Le Aziende Sanitarie Provinciali e i comuni per il tramite della Polizia Locale e delle Guardie Zoofile Prefettizie effettuano controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni per

l'affido di animali dei canili sanitari o dei rifugi. Qualora si riscontri l'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo IV può essere revocato l'affido.

- 10) Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.
- 11) In tutti i casi sia che trattasi di affido temporaneo o definitivo/adozione oltre al modulo di cui all'allegato A, per una futura tracciabilità degli animali è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

## **CAPO VI**

### **FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

#### *Art.44*

*(Identificazione degli animali da affezione e iscrizione all'anagrafe)*

- 1) I Sindaci, in virtù dell'accordo tra Governo, Regioni P.A. di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione sono responsabili dell'identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale adempimento di identificazione e registrazione è garantito per il tramite del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area A) delle Aziende Sanitarie Provinciali. La cattura dei cani sul territorio comunale viene espletata da parte del Servizio Veterinario (area A) delle Aziende Sanitarie Provinciali attraverso le unità cattura cani di cui all'art. 16. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e le Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, fatti salvi casi valutati urgenti e non programmabili. Tutti i comuni devono disporre di uno o più canili rifugio/oasi canine direttamente o in convenzione dove poter ricoverare i cani, in attesa di adozione, dopo al periodo transitorio di permanenza nel canile sanitario. I Sindaci, al momento della cattura dei cani vaganti sul territorio comunale effettuati sulla base della programmazione o previa segnalazione specifica della necessità dell'intervento da parte della Polizia Municipale o delle Guardie Zoofile inoltrata al Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali ne assumono la proprietà. Le associazioni animaliste e di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 12, possono richiedere iscrizione e quindi l'adozione, anche temporanea al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o comunque ritrovati solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata nel limite massimo della capienza della stessa struttura. In tale caso si segue l'iter previsto dall'articolo 8 della presente Legge. I titolari responsabili delle strutture private che ospitano cani a qualsiasi titolo sono responsabili dello stato di salute psico-fisico dei cani ospitati. Ai fini della presente legge si intendono per:
  - a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
  - b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;
  - c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;
  - d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
  - e) cessione: cambio di proprietà di un animale;
  - f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale in ambito infra regionale o all'estero;

- g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle Aziende Sanitarie Provinciali per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
  - 2) All'anagrafe devono essere iscritti obbligatoriamente:
    - a) tutti i cani presenti sul territorio regionale;
  - 3) All'anagrafe possono essere volontariamente iscritti:
    - a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
    - b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.
  - 4) I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
  - 5) I dirigenti medici del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.
  - 6) L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.
  - 7) L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
  - 8) I cani devono essere identificati entro sessanta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.
  - 9) I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

## Art.45

### *(Registrazioni in anagrafe)*

- 1) Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:
  - a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
  - b) segnalamento dell'animale;
  - c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
  - d) luogo di detenzione;
  - e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.
- 2) La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
- 3) Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
  - a) medici veterinari o operatori delle ASP;

- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
  - c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
- 4) La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.
  - 5) Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
  - 6) L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 44 commi 2 e 3, ceduti a ciascuna Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.

#### **Art.46**

##### *(Accreditamento dei medici veterinari)*

- 1) Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
- 2) L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:
  - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
  - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
  - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori, per gli animali di cui all'articolo 44 commi 2 e 3;
  - d) al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 3) L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
- 4) Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sospende l'accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale può revocare l'accreditamento.

#### **Art.47**

##### *(Accesso all'anagrafe)*

- 1) L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 45 comma 3, del presente regolamento preposti alla registrazione allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
- 2) Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale su richiesta formale degli Organi di Polizia Giudiziaria per ragioni di indagini o quant'altro metterà a disposizione le informazioni contenute nella Banca dati dell'Anagrafe canina e degli animali d'affezione in genere.

#### **Art.48**

##### *(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)*

- 1) Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
- 2) Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
- 3) L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
- 4) In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.
- 5) La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, deve essere conservata per almeno cinque anni.

## **CAPO VII**

### **ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE**

#### **Art. 49**

*(Criteri di accesso)*

- 1) L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
- 2) È facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

#### **Art.50**

*(Condizioni minime per l'accesso degli animali)*

- 1) I cani devono essere:
  - a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
  - b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
- 2) I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
- 3) I conduttori, in particolare, devono:
  - a) essere maggiorenni e in grado avere il pieno controllo dell'animale;
  - b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;

- c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
- d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
- e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
- f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

## **CAPO VIII**

### **CRITERI PER RENDERE RICONOSCIBILI I CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ**

#### **Art. 51**

*(Cani di assistenza)*

- 1) Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
- 2) I cani d'assistenza devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International guide dog Federation (IGDF) o dall'Assistance dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
- 3) Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
- 4) Il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

## **CAPO IX SANZIONI**

#### **Art. 52**

*(Norma di rinvio)*

- 1) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.

#### **Art. 53**

*(Sanzioni amministrative)*

- 1) Per le violazioni alla presente Legge, fatta salva che il fatto non costituisca reato o delitto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) Per chiunque abbandona per più tempo cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e salvo che il fatto non costituisca reato penale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
  - b) Per chiunque non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, per come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 450,00;
  - c) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che il fatto non

costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00;

- d) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 600,00;
- e) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 25 è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
- f) Per chiunque fa commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione, salvo che il fatto non costituisca reato penale, di cui all'articolo 25 comma 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 10.000,00.
- g) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 26, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1500,00;
- h) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 1, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00;
- i) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00;
- j) **J)** Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34 salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
- k) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 35 salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
- l) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 36 (comma 6 lett. e), salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
- m) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1000,00;
- n) Per chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 13 salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 3000,00;
- o) Chiunque, proprietario o detentore di cani non ottempererà all'iscrizione in anagrafe del proprio cane e non provvede all'inoculazione del microchip identificativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 120,00 per ogni capo di animale non registrato e non microchippato; la mancanza di uno dei due requisiti anagrafe canina o microchip identificativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 100,00 per ogni capo di animale
- p) Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dal presente articolo si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 200,00.

- 2) Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all'articolo 31.
- 3) Le sanzioni amministrative devono essere obbligatoriamente estinte attraverso le modalità di pagamento presenti sul portale "PagoPA" della Regione Calabria.

#### **Art. 54** *(Abrogazione)*

- 1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
  - a) la legge Regionale N. 41 del 5-05-1990 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione



randagismo e protezione degli animali), pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 14 maggio 1990;

- b) la legge Regionale N. 4 del 3 marzo 2000, (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”. (Pubblicata sul BUR n. 15 dell’11 marzo 2000).

**Art. 55**

*(Norma di invarianza finanziaria)*

- 1) All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

**Art. 56**

*(Entrata in vigore)*

- 1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 01 Settembre 2022

Giuseppe GRAZIANO

